

GIOVANNI SALVI

Magistrato - Sostituto procuratore generale Corte di Cassazione

PROCESSO PUBBLICO PER SUA NATURA DEMOCRAZIA APERTA PER DEFINIZIONE

L'intercettazione è uno strumento fortemente invasivo della vita privata dei cittadini. Essa è per sua natura occulta e mira a cogliere e documentare comportamenti che si svolgono nelle parti più intime della vita privata. E' dunque più che giusto che l'intercettazione sia considerata un'arma da utilizzarsi con la massima cautela e da circoscriversi secondo regole di stretta necessità.

Anche la gestione delle informazioni così raccolte comporta rischi gravi per valori costituzionalmente rilevanti. Le informazioni registrate non riguardano solo il reato per il quale furono autorizzate. Non è infatti possibile una selezione all'origine, come in passato avveniva in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, dove era il funzionario preposto all'ascolto a decidere cosa registrare e cosa perdere per sempre, perché non pertinente al reato. Al contrario, il nostro codice di procedura prevede che ogni conversazione sia registrata e conservata e anche che la distruzione possa avvenire solo dopo una complessa procedura in contraddittorio con le parti.

E' evidente che ciò, se salvaguarda il diritto dell'imputato, diviene potente occasione di conoscenza per un numero potenzialmente assai elevato di soggetti (dai magistrati, agli operatori di polizia, agli indagati e difensori, ai tecnici incaricati delle trascrizioni etc.). Una mole notevole di informazioni sensibili, spesso intime, che possono distruggere le vite private e divenire fonte di pressioni e ricatti.

Quando le intercettazioni riguardano soggetti di rilievo istituzionale le informazioni possono essere utilizzate per condizionare la vita politica.

Cercare di raggiungere una disciplina che limiti i possibili effetti dannosi delle intercettazioni è dunque un *obiettivo di grande importanza* non solo per il singolo cittadino e per il suo diritto alla riservatezza ma per *garantire il corretto*

*Limitare i possibili danni
delle intercettazioni
per garantire il corretto
funzionamento delle istituzioni*

funzionamento delle istituzioni.

D'altra parte le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per individuare gli autori di gravi delitti. La mia esperienza ventennale di pubblico ministero mi ha dato molti esempi di assoluta necessità di operazioni lunghe e complesse. Spesso le intercettazioni hanno impedito nuovi delitti, in fase di preparazione o addirittura di esecuzione.

Lo sforzo dei criminali di escogitare artifici per rendere inutili gli sforzi degli investigatori sarebbe degno di miglior causa (a volte, per la verità, anche ridicoli, come quando una piccola organizzazione fece ricorso a un codice di comunicazione infantile e di facilissima interpretazione, a dimostrazione che non sempre le menti criminali sono sofisticate). E' ormai abituale il cambio frequentissimo di cellulari, sempre intestati a persone inesistenti e provenienti da mercati illegali. Si mira così a rendere inutile il controllo del codice IMEI, cioè dell'identificativo legato al cellulare e non alla scheda, che in passato consentì di "tracciare" il soggetto, anche quando cambiava scheda. Queste contromisure criminali (spesso trasigrate verso insospettabili) hanno portato tra l'altro alla necessità di estendere i controlli e gli ascolti, finalizzati a rintracciare la nuova scheda e a proseguire gli ascolti; il vantaggio, quando ci si riesce, è che le conversazioni a quel punto sono genuine e a volte "in chiaro".

Molti anni fa, in una indagine per sequestro di persona, i sequestratori usavano solo cabine pubbliche e obbligavano i familiari a inseguire le loro indicazioni, passando da una casa all'altra, da una cabina all'altra, nello spazio di pochi minuti, in maniera da impedire le intercettazioni. Passavo le notti in Questura, dove era stato allestito un centro operativo interforze, per esser pronto ad emettere immediatamente i decreti d'urgenza necessari per attivare in pochi minuti le intercettazioni sulle utenze di volta in volta indicate dai sequestratori.

L'esperienza concreta rende chiaro come un unico soggetto intercettato possa richiedere decine e decine di utenze controllate. E' poi evidente che i fatti che richiedono intercettazioni sono spesso quelli per i quali è necessario provvedere con assoluta rapidità. Si pensi ai casi recenti di violenza sessuale di gruppo. Le ingenerose polemiche seguite all'avvio agli arresti domiciliari di due favoreggiatori (e non certo degli stupratori, come invece si è detto e volte titolato le prime pagine) non hanno tenuto conto del fatto che solo il tracciamento dei telefoni, l'acquisizione dei tabulati e le intercettazioni d'urgenza hanno consentito gli arresti. D'altra parte non è neppure vero che le intercettazioni siano l'ultima risorsa degli investigatori inetti; basti pensare che proprio nel caso appena citato è stata solo la professionalità del gip di Tivoli che ha consentito di raccogliere le dichiarazioni degli indagati, a completamento delle intercettazioni, il cui contenuto era solo parziale e non avrebbe forse consentito la misura cautelare, neppure gradata, nei confronti dei favoreggia-

tori. Giudice dunque che, pur conservando pienamente la sua funzione di garanzia, ha saputo fare il suo lavoro in maniera approfondita e completa.

Bilanciare interessi costituzionalmente rilevanti e tra loro in potenziale contrasto è molto difficile. Tale opera presupporrebbe una buona conoscenza dei diversi aspetti del problema e una certa fondazione sui fatti. Nella passata legislatura era stato fatto un buon lavoro preparatorio.

Oggi, al contrario, il dibattito politico-parlamentare è basato su informazioni non vere o fuorvianti. Esso prescinde dalla identificazione preliminare dei punti nodali del problema da risolvere ed è dunque preda – quando non in realtà all’origine – di “emergenze”, cui si risponde con emendamenti non coordinati. Il “Caso Genchi” mi sembra esemplare: un problema vero esiste; un caso specifico viene enfatizzato e distorto nella sua dimensione reale; così trasformato viene assunto come paradigmatico del problema; la soluzione è basata non su ciò che davvero dovrebbe esser affrontato, ma sul “caso” paradigmatico. E’ un metodo di condizionamento dell’opinione pubblica basato sull’utilizzo dei *media*, che non necessariamente ne presuppone il controllo, ma che certamente da ciò si giova. La gestione della *paura* è un altro esempio delle gravi alterazioni ai meccanismi di formazione del consenso che derivano da un uso spregiudicato dei mezzi di informazione, nel contesto di una politica plebiscitaria e priva della mediazione di corpi intermedi. Questa è certamente questione più ampia dell’iter del disegno di legge sulle intercettazioni, ma la nostra più modesta vicenda può essere un utile caso di studio. Vediamo dove i fatti e le opinioni divergono radicalmente.

Il costo delle intercettazioni è effettivamente molto alto rispetto ai servizi che le imprese private prestano allo Stato. Ciò dipende da una serie di fattori, tutti facilmente risolvibili. In parte, anzi, avviati a soluzione dal passato governo, con la previsione di una struttura centralizzata per le operazioni tecniche e con l’avvio di convenzioni per il noleggio delle apparecchiature. Molto altro si può fare senza particolari difficoltà e non necessariamente a livello legislativo: basti pensare alle convenzioni con i concessionari pubblici al momento della negoziazione del rilascio delle licenze per l’uso di un bene pubblico, quali sono le frequenze. Per ciò che concerne i singoli uffici giudiziari, nel contesto di una normazione incerta, vi sono state esperienze negative ed esempi virtuosi. In alcuni casi sono state le stesse procure ad avviare indagini disciplinari, contabili o penali per i costi eccessivi di alcuni noleggi.

La questione suddetta non ha però niente a che vedere con l’uso di consulenti da parte dei p.m.. Mai le intercettazioni sono state “appaltate” a consulenti, cosa vietata. In casi del tutto eccezionali può esser stata affidata a tecnici di altissimo livello la soluzione di *problemi tecnici* sorti per risolvere problemi del tutto specifici (come ad esempio l’individuazione della “impronta telematica”). La polizia giudiziaria è perfettamente in grado di risolvere la quasi tota-

lità dei problemi tecnici e in maniera molto migliore di quanto possano fare esperti privati.

Il caso *Genchi* riguarda la legittimità dell'esecuzione da parte di un consulente del p.m. di operazioni di raccolta e incrocio di informazioni provenienti dai tabulati (che sono cosa completamente diversa dalle intercettazioni) e da atti del procedimento, cioè lo svolgimento di attività tipicamente d'indagine e non di natura tecnica; un secondo aspetto è poi la conservazione dei dati oltre la conclusione dell'incarico e l'utilizzo di dati pregressi per nuovi accertamenti in diverso procedimento. Come si vede, nulla a che vedere né con le intercettazioni, né con l'acquisizione dei dati di traffico da parte del p.m.. Che le modalità seguite da p.m. e consulente siano corrette sarà accertato dalle apposite procedure interne (processuali e disciplinari). In passato magistrati che hanno affidato consulenze al di fuori dei casi previsti hanno subito procedure disciplinari e sono stati sanzionati. Si può discutere se i meccanismi esistenti siano adeguati a *prevenire* abusi in un campo così delicato, ma la questione è del tutto diversa da quella posta nel dibattito politico.

Tornando ai costi, pur essendo essi in genere eccessivi perché mancano previsioni di carattere generale, essi non sono certamente il 33% del bilancio del Ministero della Giustizia, come ha detto erroneamente il Ministro, senza poi smentire il dato errato: quella percentuale va rapportata non all'intero bilancio ma al capitolo delle spese per i processi. Si capisce che è ben diverso l'impatto mediatico di quella percentuale, a fronte di quella reale, ben più modesta. Il dato sparato serve in realtà a supportare quello sul numero delle intercettazioni, anch'esso come si vedrà fuorviante.

Si potrebbe dire che in ogni caso i vantaggi *economici* delle intercettazioni sono palesi. E' molto efficace ricordare, come fece molto bene Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, che due soli processi per reati finanziari, a Milano e Roma, hanno pagato l'intero costo di due anni di intercettazioni su tutto il territorio nazionale. Si potrebbero anche citare i dati del Commissario governativo per i beni confiscati, Antonio Maruccia, che indica in 1.218 i beni acquisiti al patrimonio dello Stato nel 2008, il cui valore non è quantificato ma certamente assai elevato, visto che si tratta di immobili e di aziende, spesso di pregio. Questi beni provengono in larga parte da indagini nelle quali si sono usate le intercettazioni.

Eppure questi dati di semplice lettura scompaiono, in una polemica che ai numeri sembra disinteressata. Basti vedere quelli relativi ai "bersagli". Secondo i dati forniti, l'Italia sarebbe il Paese nel quale si intercetta di più, a volte con una sproporzione enorme. Si citano ad esempio gli Stati Uniti, dove le intercettazioni sarebbero ogni anno poco più di 1.700 a fronte delle oltre 124.000 in Italia: decine di migliaia di cittadini italiani sarebbero dunque spiati.

Naturalmente i dati così forniti sono fuorvianti e anzi dovrebbero esser definiti falsi. Negli Stati Uniti, così come in Francia o in Gran Bretagna, non è possibile conoscere il reale numero delle intercettazioni, perché non tutte sono autorizzate dall'autorità giudiziaria. Molti ascolti sono legittimamente operati da forze di polizia o di intelligence, a volte con autorizzazione segreta di organi a ciò deputati, a volte di iniziativa. In Italia ciò è vietato: anche le intercettazioni dei Servizi segreti sono autorizzate dall'a.g.. Credere che negli Stati Uniti le intercettazioni siano davvero 1.750 è credere alle favole, che peraltro nessuno racconta, visto che il dibattito parlamentare negli USA è perfettamente avvertito di questa realtà, della cui legittimità e dei cui limiti si discute. Pensare che nel Paese di *Echelon* e della *War on Terror* si facciano meno di 2.000 intercettazioni vuol dire non voler capire. Forse si preferiscono le intercettazioni occulte a quelle garantite.

Per esser ancora più precisi, credo che il dato degli Stati Uniti sia non comparabile anche per ciò che concerne le autorizzazioni strettamente processuali. Innanzitutto occorrerebbe conoscere i dati delle intercettazioni autorizzate dalle autorità nazionali e non limitarsi alle intercettazioni federali. Quel dato, poi, si riferisce al numero di cittadini nei cui confronti è autorizzata l'intercettazione, non al numero delle utenze, che di conseguenza potrebbe esser anche di molto superiore. Per effettuare una comparazione reale bisognerebbe conoscere questo dato e non solo il primo.

Non è infatti che a ogni decreto di intercettazione corrisponda una persona. Purtroppo – almeno per gli investigatori – intercettare il soggetto di interesse è ormai difficilissimo, per le mille cautele che i criminali escogitano per evitare di esser ascoltati. Il dato fornito dalla Procura della Repubblica di Torino in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario è chiarissimo: su 170.000 procedimenti iscritti a registro, solo in 300 sono state disposte intercettazioni. Pochi sono dunque i procedimenti in cui si effettuano intercettazioni, ma molte le utenze intercettate; si vedrà perché.

La grande maggioranza delle intercettazioni avviene per reati di criminalità organizzata. Pretendere che la Francia o la Gran Bretagna, o magari la Svezia abbiano lo stesso numero di intercettazioni, non dico dell'Italia, ma della sola Palermo, mi pare una pia illusione. Ricordo che qualche anno fa partecipai a una riunione sulla prevenzione del crimine. Il rappresentante italiano avrebbe dovuto esporre le misure di prevenzione personale e reale, quelle per limitare i crimini violenti nelle grandi città (all'epoca Reggio Calabria vantava un non invidiabile primato per rapporto tra numero di abitanti e morti ammazzati) e così via. Parlò prima, però, il rappresentante svedese, segnalando un grave problema: pare che i cittadini, andando in vacanza, si dimenticassero di avvertire il lattaio, il quale continuava a lasciare le bottiglie fuori della porta. Horribile dictu, queste bottiglie venivano rubate! Ecco la

possibilità di prevenire il crimine: la collaborazione dei cittadini nell'avvertire il lattaio. Beato il Paese il cui problema è il furto delle bottiglie di latte (e forse, per la Svezia, qualche suicidio di troppo). Noi però viviamo a Gomorra e con questa realtà dobbiamo confrontarci. Per noi il problema del latte, semmai, è la consolidata abitudine alle truffe comunitarie.

Scomporre i dati e renderli omogenei è l'operazione che chiunque farebbe, prima di una comparazione e poi di una valutazione. Se ciò non si fa, si commettono errori, che si riflettono sulle decisioni.

Un errore di questo genere si fa quando si parificano tabulati e intercettazioni. I primi forniscono all'a.g. dati che *già esistono*, perché archiviati in banche-dati dedicate e custodite presso i gestori di telefonia, e non specificamente raccolti per il singolo procedimento. Si tratta quindi di rendere questi dati disponibili per l'accertamento penale. Una sottospecie di questo genere è il tracciamento, che si fa quando si segue – anche in diretta – il percorso di un telefono, attraverso le celle che esso attiva. In tutti questi casi non si hanno *nuove informazioni*.

L'intercettazione delle conversazioni acquisisce invece per la prima volta informazioni che altrimenti non esisterebbero, che andrebbero immediatamente perse, insieme al *flatus voci* e che rimarrebbero solo nella memoria di chi parla e di chi ascolta. L'intercettazione *crea* una nuova informazione e la reifica: la registrazione la rende immutabile nel tempo e accessibile a un numero indeterminato di soggetti.

Come è possibile parificare queste due cose, così diverse tra loro? E' evidente che anche accedere ai tabulati invade sfere protette dell'individuo, ma in maniera enormemente meno aggressiva rispetto all'intercettazione. Genchi è stato utilizzato per mettere insieme mediaticamente le due cose, ma il danno per le indagini che deriverebbe dalla decisione di parificare le due procedure sarebbe rilevantissimo.

Se gli autori di gravissimi delitti sono stati assicurati in breve tempo alla giustizia si deve in larga parte alla capacità di disporre immediatamente la ricerca dei dati da tabulato. Si pensi agli arresti di Tivoli per violenza di gruppo.

Spesso le intercettazioni e le acquisizioni di tabulati non riguardano gli autori del delitto, ma coloro che con questi si sospetta possono esser in contatto oppure a volte persino le vittime e anche contro la loro volontà. Ciò non riguarda solo le ampie zone del Paese dove regna ancora la regola dell'omertà, ma tutti i delitti nei quali le vittime sono sottoposte al permanere della minaccia, come l'usura o l'estorsione (per non parlare di quelli in cui vittima e reo sono vincolati tra loro da un legame non chiaro, come nei casi al limite tra corruzione e concussione). In un altro caso di sequestro di persona che trattai molti anni fa, i familiari non avevano denunciato la scomparsa perché non

volevano che le autorità si immischiassero, impedendo il pagamento del riscatto: le intercettazioni consentirono di scoprire il sequestro in atto, di arrestare i rapinatori al momento della consegna del riscatto e di liberare l'ostaggio.

Le intercettazioni, dunque, per esser efficaci devono esser condotte all'insaputa di coloro che vengono ascoltati, a volte anche delle vittime.

E' per queste ragioni che prevedere come condizione per l'autorizzazione la sussistenza di indizi (o addirittura di prova) di colpevolezza impedirebbe di disporre le intercettazioni proprio nei casi in cui esse sono più utili ed è sempre per le stesse ragioni che pensare di aggirare i gravi problemi posti da una siffatta previsione immaginando che gli intercettati non-indagati prestino il loro consenso è fuori del mondo reale. Impostare in questi termini problema e soluzione vuol dire fornire informazioni errate. Ha ragione il segretario dell'ANM affermando che sarebbe più leale vietarle, piuttosto che immaginare queste paradossali previsioni.

Infine, non è corretto affermare che la pubblicazione delle notizie provenienti dalle intercettazioni sia frutto di violazione del segreto investigativo e che dunque ne siano responsabili i pubblici ufficiali che le detengono, in primo luogo – si dice – i magistrati. La quasi totalità delle notizie pubblicate non proviene da fonti segrete, ma da atti ormai desecretati, secondo le regole del codice di procedura che prevedono che non siano più segreti gli atti conosciuti o conoscibili dall'indagato e dai suoi difensori. Ma se è così – ed è così – il vero problema è costituito da questo limite, fra ciò che è segreto e ciò che non lo è più ma di cui è vietata la pubblicazione. Le norme che aumentano le pene per i p.u., che prevedono il concorso dei giornalisti, che addirittura impongono la sostituzione del p.m. *anche solo accusato* di rivelazione del segreto, non hanno nulla a che vedere con il problema reale.

Ne è riprova a contrario il fatto che non mi risultano mai pubblicate notizie provenienti da intercettazioni non sottoposte a *discovery* (come ad esempio quelle per la cattura di latitanti o per esigenze preventive), che pure poche non sono.

Occorre quindi intervenire sulla fase di *accesso e selezione* delle conversazioni utilizzabili, in maniera che sia garantita la conservazione e trascrizione solo di quelle effettivamente necessarie e che il contraddittorio con le parti non si trasformi in occasione per rendere note telefonate riservate e che riguardano solo coloro che vi hanno preso parte. Tra l'altro è del tutto inutile prevedere archivi chiusi a chiave, quasi che si trattasse ancora di custodire pezzi di carta e bobine, secondo una visione arcaica del mondo reale. Le telefonate non sono da tempo registrate su bobine e non sono trascritte battendole a macchina. Esse sono ormai sin dall'origine incise su supporti magnetici, per i quali accesso e diffusione sono di estrema semplicità. Il ricatto occulto, quello davvero pericoloso, avviene non tanto quando una conversazione è

pubblicata, ma quando per mesi si fa sapere che essa esiste e che può esser resa nota. Vi sono oggi strumenti informatici che consentono di prevedere accessi selezionati e di documentarne i diversi passaggi. E' in questa direzione che occorre andare per responsabilizzare coloro che dispongono delle informazioni ancora segrete e di quelle che segrete dovranno restare per sempre.

Certo, un margine più o meno ampio di abusi resterà sempre. Ma punirli non è impossibile. Lo dimostra, per ciò che concerne i magistrati, proprio la giustizia disciplinare, che ha sanzionato l'uso disinvolto di informazioni non attinenti al processo in atti destinati a diventare pubblici. E' un terreno delicato, perché rischia di incidere sulla discrezionalità del magistrato; ma discrezionalità non è sinonimo di assenza di limiti; al contrario la discrezionalità presuppone le regole e il loro rispetto.

La discrezionalità implica la possibilità del controllo. Un aspetto efficace della riforma Castelli, opportunamente corretta dal Ministro Mastella, prevede la temporaneità negli uffici direttivi; temporaneità vuol dire controllo sull'esercizio dei poteri del dirigente, non ultimi quelli relativi alla verifica del rispetto da parte dei magistrati dell'ufficio delle regole poste a tutela dei diritti fondamentali del cittadino. Questa riforma è stata richiesta per oltre un decennio dall'ANM ed è finalmente ai suoi primi passi. Confido che potrà funzionare anche in questo campo. La rapidità con cui i mezzi a disposizione dell'ordinamento hanno funzionato nel caso Catanzaro-Salerno fa ben sperare per il futuro e lascia presagire un tempo in cui non sarà necessario ricorrere alle sanzioni disciplinari, perché avranno funzionato i meccanismi preventivi di responsabilità.

Le regole devono esser funzionali agli obiettivi. Limitare l'abuso nelle intercettazioni aumentando il numero dei magistrati necessario per autorizzarle è certamente un mezzo: tre magistrati decidono meglio che uno solo; cinque, poi, meglio di tre e sette ancora meglio. Si può andare avanti all'infinito. Ma dov'è il buon bilanciamento tra risorse e garanzie? Si è calcolato quanto praticabile l'autorizzazione collegiale sia nel sistema giudiziario, ormai in ginocchio?

Non sono contrario alla competenza collegiale. Ma il testo approvato dalla Camera è del tutto indifferente alle esigenze di funzionalità e addirittura estende l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati! Per evitare che le autorizzazioni collegiali, per i meccanismi delle incompatibilità, finissero per paralizzare il funzionamento dei tribunali di medie dimensioni (di quelli piccoli non ne parliamo neppure) si è prevista la competenza distrettuale. Questo però genera ulteriori problemi di efficienza, anche in considerazione della riforma delle misure cautelari personali e reali, contemporaneamente proposta dal Ministro. Infine, bisognerebbe evitare la concentrazione di poteri di questo genere in pochi magistrati distrettuali. Insomma, un bel po' di problemi, di

cui il testo in esame non appare nemmeno consapevole.

Va poi considerato che il ruolo del giudice nelle indagini preliminari dovrebbe esser distante dalla scelta di opzioni investigative; esso dovrebbe esser concentrato nella valutazione dei presupposti di legalità del provvedimento. Quanto più invece si fa avanzare la soglia del suo intervento, ad esempio in quella fase molto anticipata che è l'acquisizione del tabulato, lo si coinvolge nelle scelte che sono proprie dell'organo inquirente.

L'acquisizione di tabulati è in realtà l'interrogazione di banche-dati, a volte anche con percorsi articolati e complessi come avviene per molte altre banche dati, anche di maggiore sensibilità, come quelle relative ai dati sanitari o bancari.

Si pensi all'incrocio di una ricerca sulle immatricolazioni di un tipo di autovettura notata sul luogo della rapina e sulla localizzazione delle utenze cellulari dei relativi intestatari; l'esito, se di piccoli numeri, costituisce non una prova ma solo un passo di un percorso investigativo cui il giudice terzo non deve appassionarsi!

Dunque, molto si può fare per affrontare i problemi reali, se da questi si accetta di partire e non da quelli creati ad arte per ottenere risultati non dichiarabili. La schizofrenia di un legislatore che invita alla massima severità securitaria e allo stesso tempo paralizza gli strumenti più efficaci per individuare e punire i colpevoli sarebbe a tutti evidente, se si spezzasse il circuito dell'informazione gonfiata.

La vera e unica *emergenza* cui il testo approvato risponde è quello della pubblicazione di notizie che riguardano interessi forti. Qui però occorre esser chiari, perché attraverso la tutela della riservatezza del cittadino ingiustamente offerto alla gogna passa in realtà il rifiuto del controllo da parte dei *watchdogs* della democrazia.

La previsione di sanzioni economiche assai gravi per l'editore è molto preoccupante, anche perché stimola alla censura preventiva e stritola chi non può affrontare il rischio di contrastare poteri forti.

Le notizie che non sono più segrete, perché passate attraverso il vaglio della selezione, e che dunque riguardano condotte illecite, *devono* esser conosciute: nessuna censura può essere ammessa in uno stato democratico. Si può discutere dei limiti alla pubblicazione delle notizie non più segrete, ma tali limiti sono finalizzati a garantire la genuinità del processo, non a occultarlo. Il divieto di pubblicazione per estratto del documento serve a evitare che il giudice lo conosca per via diversa da quella processuale, nelle forme e nei tempi a ciò deputati dal codice di rito. Questa esigenza scompare una volta che il documento sia allegato agli atti del processo. Non ha alcun senso vietarne la conoscenza una volta che ciò si sia verificato: il processo è pubblico per sua natura e la società democratica è aperta per definizione.